



ISTANZA INTERNAZIONALE DI LEGGE SOVRANA N. 001/2026

Versione integrata – con rottura della dipendenza psicologica dal debito e rafforzamento dei destinatari internazionali

Promulgata dal Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato e dall'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto

Con efficacia *erga omnes* e notifica a tutti i soggetti di diritto internazionale e sovranazionale

PREAMBOLO

Considerato che il diritto all'autodeterminazione è un principio supremo di *jus cogens* sancito dall'Art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966), nonché dall'Art. 1 della Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione ONU del 1970 sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati;

Rilevato che l'attuale sistema di vincoli finanziari esterni (Trattati UE, Fiscal Compact, MES, governance della BCE, regolamenti Eurogruppo) e la natura della moneta-debito emessa a titolo di prestito da banche centrali indipendenti violano sistematicamente il diritto alla salute, al lavoro, alla dignità umana, alla casa, all'istruzione e alla sicurezza sociale, come sanciti dalla Dichiarazione

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Universale dei Diritti Umani (1948), dal Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966) e dalla Carta Sociale Europea (riveduta);

Considerato che la **dipendenza psicologica dal debito** – ovvero l’interiorizzazione collettiva della menzogna che “non ci siano soldi” per i diritti essenziali – costituisce il principale ostacolo culturale all’esercizio della sovranità popolare, e che tale dipendenza va rotta attraverso l’evidenza tecnica e giuridica che **i soldi seguono le risorse reali e i bisogni umani**, non il contrario;

Rilevato che la **scarsità monetaria** è artificiale quando esistono lavoro inattivo, capacità produttiva inutilizzata e bisogni insoddisfatti, e che la moneta fiscale (Certificato di Credito Fiscale) è lo strumento legittimo per connettere risorse e bisogni senza creare debito;

Considerato che numerose risoluzioni del Parlamento Europeo (in particolare la risoluzione del 13 marzo 2018 sul sistema delle banche centrali, e la risoluzione del 2019 sulla sovranità monetaria) e pareri della Corte dei Conti europea hanno evidenziato l’assenza di democratica legittimità nelle procedure di vigilanza fiscale e monetaria;

Rilevato che la dottrina del “debito odioso” (approvata dalla Corte Permanente di Arbitrato dell’Aia, sentenza *Cuba–USA* del 1923, e sviluppata dalla Commissione ONU per il diritto internazionale) riconosce la nullità di quei debiti contratti contro gli interessi della popolazione o senza il suo consenso informato;

I Popoli firmatari, nell’esercizio della propria sovranità originaria, piena, esclusiva e inalienabile, affermano la prevalenza del diritto dei cittadini sugli obblighi finanziari imposti da enti esterni non elettivi, e deliberano la seguente Legge Sovrana, vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, e invocabile dinanzi a ogni foro nazionale e internazionale.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI E DIRITTI UMANI

Art. 1 – Supremazia dei Diritti Inalienabili

1. La presente legge stabilisce la precedenza assoluta dei diritti fondamentali dell’essere umano – in particolare diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, al lavoro, alla previdenza sociale, all’abitazione e a un ambiente sano – su ogni obbligazione finanziaria, clausola di bilancio, vincolo esterno o parametro di Maastricht.
2. Nessun debito, pubblico o privato, può essere onorato, né alcuna rata di interessi o capitale può essere trasferita all’estero, se ciò comporta la riduzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), della spesa sanitaria pro capite, del finanziamento scolastico o delle pensioni al di sotto dei minimi garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Carta Sociale Europea.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

3. In caso di conflitto tra un obbligo finanziario internazionale (incluse sentenze di tribunali arbitrali) e un diritto umano essenziale, prevale il secondo. Le autorità pubbliche sono tenute a disapplicare qualsiasi norma o atto esterno incompatibile con il presente articolo.

Art. 2 – Sovranità Economica e Monetaria

1. Il Popolo rivendica il diritto esclusivo, originario e incondizionato di disporre delle proprie risorse naturali, energetiche, produttive, finanziarie e fiscali, come sancito dalla Risoluzione ONU 1803 (XVII) del 1962 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
2. La moneta è ridefinita giuridicamente come **infrastruttura pubblica**, bene comune non rivale, al servizio della collettività e non come merce né come debito verso banche private.
3. Lo Stato Autodeterminato ha il potere esclusivo di emettere mezzi di pagamento – sia digitali che cartacei – senza bisogno di autorizzazione da parte di banche centrali estere o istituzioni sovranazionali, nel rispetto esclusivamente dei limiti posti dalla piena occupazione, dalla stabilità dei prezzi interni e dalla capacità produttiva nazionale.

Art. 2-bis – Rottura della dipendenza psicologica dal debito e gestione della scarsità artificiale

1. È fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti gestori di servizi pubblici di **non utilizzare la formula “mancanza di risorse”** come giustificazione per ridurre, sospendere o negare diritti sociali essenziali, laddove esistano forza lavoro inattiva, capacità produttiva inutilizzata e bisogni umani accertati.
2. La **scarsità di mezzi di pagamento** non costituisce mai causa legittima per l’inadempimento dei diritti di cui all’Art. 1, in quanto la moneta fiscale (CCF) è lo strumento giuridico e tecnico per attivare immediatamente le risorse reali.
3. Le amministrazioni aderenti alla presente legge sono tenute a pubblicare annualmente un **bilancio dei diritti** che dimostri la corrispondenza tra risorse reali disponibili (personale, strutture, materie prime) e mezzi di pagamento emessi, evidenziando eventuali blocchi esterni alla loro piena utilizzazione.

CAPO II – ISTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI CREDITO FISCALE (CCF)

Art. 3 – Emissione Sovrana

1. È istituito il **Certificato di Credito Fiscale (CCF)**, titolo fiduciario a circolazione locale, nazionale e, previo accordo bilaterale, internazionale.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Lo Stato Autodeterminato emette CCF esclusivamente per:
 - finanziare investimenti pubblici in infrastrutture, sanità, istruzione, transizione ecologica;
 - garantire la piena occupazione tramite lavori socialmente utili e sostegno al reddito;
 - anticipare risorse ai comuni, alle regioni e agli enti aderenti senza ricorso a debito bancario.
3. L'emissione è deliberata dal Parlamento e dall'Assemblea Sovrana, senza vincoli di copertura in euro o in valuta estera. Il valore dei CCF è ancorato alla capacità fiscale e produttiva del territorio.

Art. 4 – Potere di Compensazione

1. I CCF hanno pieno potere liberatorio per il pagamento di ogni imposta, tassa, contributo, tariffa o canone verso le amministrazioni pubbliche aderenti (Stato, regioni, comuni, agenzie fiscali).
2. Lo Stato garantisce l'accettazione del titolo al valore nominale di 1:1 rispetto all'Euro ai fini della compensazione fiscale, senza sconti, commissioni o limiti temporali.
3. Nessun ente pubblico può rifiutare il CCF per il pagamento di tributi scaduti o correnti. Il rifiuto costituisce violazione della presente legge e responsabilità erariale.

Art. 5 – Circolazione e natura giuridica

1. Il CCF è liberamente scambiabile tra soggetti privati, imprese, enti pubblici, banche e cooperative. La sua circolazione non è soggetta a imposta di bollo, né a ritenute alla fonte.
2. Il CCF **non costituisce debito pubblico** ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 126), del Protocollo n. 12 (procedura per i disavanzi eccessivi), né del regolamento (CE) 479/2009. Esso è uno strumento di autofinanziamento fiscale e di sovranità sociale, privo di interessi passivi.
3. La Banca d'Italia e la BCE non hanno potere di classificare, limitare o sanzionare l'emissione o l'uso dei CCF, in quanto atto di sovranità popolare non delegato ai trattati.

Art. 5-bis – Dossier integrativo sul funzionamento del CCF (allegato cogente)

1. Il funzionamento operativo del CCF è disciplinato dal **Dossier Tecnico allegato** (Allegato A), che ne descrive le fasi di emissione, circolazione e compensazione secondo la seguente tabella minima, vincolante per tutti gli enti attuatori:

Fase	Azione Sovrana	Effetto sui Diritti Umani
Emissione	Creazione di titoli digitali basati sul gettito fiscale futuro	Esigibilità immediata di servizi (sanità, istruzione, lavoro)
Circolazione	Pagamenti tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione	Aumento della massa monetaria locale senza debito

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Compensazioni	Accettazione obbligatoria per il pagamento di imposte e tasse	Sovranità fiscale e protezione del potere d'acquisto
---------------	---	--

2. L'Allegato A può essere aggiornato dalla Commissione Popolare per l'Audit del Debito senza necessità di nuova legge, purché nel rispetto dei principi del presente Capo.

CAPO III – TUTELA INTERNAZIONALE, DEBITO ODIOSO E STATO DI NECESSITÀ

Art. 6 – Audit del Debito e Dichiarazione di Debito Odioso

1. Viene istituita una **Commissione Popolare per l'Audit del Debito**, composta da economisti, giuristi, rappresentanti sindacali e associativi, con potere di accedere a tutti i documenti relativi a prestiti, derivati, swap, accordi di ristrutturazione e fidejussioni stipulati dal 1992 (Trattato di Maastricht) in poi.
2. È dichiarata **nulla e inesigibile** – come “debito odioso” – ogni quota di debito pubblico, diretto o indiretto, derivante da:
 - usura implicita o esplicita (tassi di interesse superiori al 5% reale annuo);
 - speculazione finanziaria (CDS, derivati su tassi, operazioni di *carry trade*);
 - violazione delle procedure costituzionali di bilancio;
 - prestiti erogati per finanziare guerre, occupazioni, salvataggi bancari imposti o infrastrutture contrarie all'interesse collettivo;
 - clausole che subordinano i diritti umani a parametri fiscali.
3. La dichiarazione di debito odioso produce effetti immediati: sospensione integrale dei pagamenti verso i creditori individuati, con notifica alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), al FMI e alla Corte internazionale di giustizia.

Art. 7 – Invocazione dello Stato di Necessità e Ordine Pubblico Sociale

1. In conformità con l'articolo 25 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sull'immunità degli Stati e con la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (sentenza *Gabčíkovo-Nagymaros*, 1997), il Popolo firmatario invoca lo **stato di necessità** quale causa di esclusione dell'illiceità per la sospensione di obblighi finanziari e fiscali verso enti sovranazionali.
2. È sospeso con effetto immediato il trasferimento di qualsiasi gettito fiscale (IVA, dazi, contributi nazionali) verso la Commissione europea, la BCE, il MES, il Fondo europeo di stabilità finanziaria e

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

ogni altro organismo parafiscale non elettivo, qualora tali risorse siano necessarie alla sopravvivenza sociale della popolazione (sanità, alimentazione, energia, casa).

3. La sospensione dura fino a quando non venga garantito un trattamento equo, trasparente e non recessivo dei diritti sociali dei cittadini. Qualsiasi procedura di infrazione, multa o prelievo coattivo in risposta a tale sospensione sarà considerata atto ostile e sottoposta a denuncia alla Corte penale internazionale come crimine contro l'umanità (in quanto lesiva di diritti essenziali).
4. La **Clausola di Ordine Pubblico Sociale** costituisce limite invalicabile a qualsiasi trattato o contratto: l'applicazione del Patto di Stabilità o di altri vincoli europei che produca povertà, mancanza di cure o analfabetismo è dichiarata contraria all'ordine pubblico e pertanto disapplicabile da parte di ogni autorità amministrativa e giudiziaria del territorio autodeterminato.

Art. 7-bis – Rapporto confederale con lo Stato italiano e resistenza fiscale legittima

1. Il Popolo firmatario propone allo Stato italiano la rinegoziazione di un **Patto confederale** basato sui seguenti principi:
 - lo Stato centrale è coordinatore di comunità sovrane, non ente impositore;
 - il territorio in autodeterminazione contribuisce alle spese comuni (difesa, grandi infrastrutture, politica estera) **solo dopo** aver garantito integralmente i livelli essenziali di vita interna (LEA sanitari, istruzione, reddito minimo, casa, energia);
 - il modello di riferimento è quello dell'autonomia fiscale speciale (es. Comunidad Foral, Sudtirolo).
2. In assenza di tale rinegoziazione entro 180 giorni dalla notifica della presente legge, o qualora lo Stato italiano imponga tagli al welfare per alimentare il servizio del debito estero, le comunità aderenti esercitano il diritto di **resistenza fiscale legittima**, trattenendo il gettito fiscale locale nella misura strettamente necessaria a garantire i diritti umani essenziali.
3. Il trattenimento fiscale non costituisce reato, ma atto di adempimento del dovere costituzionale di protezione dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.). Esso sarà documentato e notificato alla Corte dei conti italiana con la motivazione di "stato di necessità derivante da vincoli esterni lesivi".

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI, NOTIFICA INTERNAZIONALE E DESTINATARI

Art. 8 – Efficacia, entrata in vigore e destinatari internazionali

1. La presente legge entra in vigore immediatamente dalla sua promulgazione, senza necessità di pubblicazione su gazzette ufficiali di enti esterni.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. **Elenco dei destinatari internazionali** – Il testo integrale viene ufficialmente notificato, a cura dei firmatari, ai seguenti soggetti di diritto internazionale, sovranazionale, finanziario e giurisdizionale:

A) Organismi delle Nazioni Unite

- Segretario Generale delle Nazioni Unite (António Guterres) – depositario ai sensi dell'art. 102 della Carta ONU.
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR).
- Consiglio dei Diritti Umani (UNHRC) – procedura di denuncia 1503.
- Comitato ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR).
- Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) – per la dottrina del debito odioso.
- Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) – come atto di autodifesa collettiva.
- Corte Penale Internazionale (ICC) – per il rischio di crimini economici contro l'umanità.
- Relatore Speciale ONU sulla povertà estrema e i diritti umani.
- Relatore Speciale sul debito estero.

B) Istituzioni europee e sovranazionali

- Presidente della Commissione europea.
- Presidente del Parlamento europeo.
- Presidente della Banca Centrale Europea (BCE).
- Presidente dell'Eurogruppo.
- Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).
- Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) – in via di notifica precauzionale.
- Comitato economico e sociale europeo.
- Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

C) Organismi finanziari globali

- Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI).
- Presidente del Gruppo della Banca Mondiale.
- Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) – Basilea.
- Club di Parigi (creditori ufficiali).
- Club di Londra (creditori privati).
- Agenzie di rating (Moody's, S&P, Fitch) – per la rettifica della classificazione del debito.

D) Stati e governi terzi

- Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, tramite nota verbale ai Ministeri degli Esteri di: Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Giappone, India, Brasile, Sudafrica.
- Stati membri dell'Unione europea, singolarmente, per invocare il principio di solidarietà tra i popoli.

E) Organismi giurisdizionali e arbitrali

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Corte Permanente di Arbitrato (L'Aia).
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, Strasburgo) – con ricorso collettivo ex art. 34 CEDU.
- Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS) – per eventuali blocchi finanziari equiparabili a blocco marittimo.

F) Destinatari interni e territoriali

- Presidente della Repubblica Italiana (in carica).
 - Parlamento della Repubblica Italiana.
 - Corte Costituzionale.
 - Banca d'Italia.
 - Regioni, Province autonome e Comuni capoluogo.
 - Rappresentanze diplomatiche e consolari accreditate in Italia.
3. **Clausola di ricorso diretto** – Ogni cittadino, impresa o ente può invocare la presente legge dinanzi a qualsiasi giudice nazionale o internazionale, allegando la notifica ONU e la violazione dei diritti umani da parte di creditori esterni.

Art. 8-bis – Giustizia popolare e Tribunale dei diritti

1. È istituito il **Tribunale Popolare permanente per i Diritti Umani e l'Autodeterminazione**, composto da giuristi, attivisti e rappresentanti delle comunità, con il compito di:
 - ricevere e giudicare le denunce per violazione dei diritti derivanti da vincoli finanziari esterni;
 - emettere pareri consultivi sulla legittimità di atti dello Stato italiano o dell'UE in contrasto con la presente legge;
 - promuovere class action collettive dinanzi alle corti internazionali (CEDU, CIG, ICC) per conto dei cittadini lesi.
2. Le decisioni del Tribunale Popolare hanno valore di **orientamento vincolante** per tutte le amministrazioni aderenti alla presente legge e possono essere utilizzate come prova documentale in qualsiasi sede giurisdizionale nazionale e internazionale.

Art. 9 – Disposizioni abrogative e finali

1. Sono abrogate o disapplicate tutte le norme interne, regolamenti europei, direttive, trattati e clausole contrattuali che contrastino con i principi della presente legge, in particolare quelle che limitano l'emissione di moneta pubblica, il potere fiscale nazionale o l'autodeterminazione economica.
2. La presente legge prevale su qualsiasi altro impegno precedente o successivo, in quanto espressione della sovranità primaria non delegabile del Popolo.
3. L'Allegato A (Dossier tecnico sul funzionamento del CCF) e l'Allegato B (modelli di notifica internazionale) sono parte integrante della presente legge.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Data: 8 Maggio 2026

Luogo: Territorio Autodeterminato dei Popoli Italiano e Veneto

Firmatari:

Per il Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI

S.E. Mariano Zancarli

presidenteparlamento@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Per l'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Robert Giavoni

Commissione Popolare per l'Audit del Debito

S.E. Franco Paluan

Firma

Paluan Franco

Allegati:

- Allegato A – Dossier tecnico operativo del CCF (tabelle e flussi)
- Allegato B – Protocollo di notifica ai destinatari internazionali
- Allegato C – Bozza di ricorso alla CEDU e alla CIG per violazione dei diritti umani da austerità

CERTIFICATO DI CREDITO FISCALE SOVRANO (CCF)

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Strumento di Autodeterminazione Economica, Sovranità Monetaria e Protezione dei Diritti Umani

Emesso in forza dei seguenti atti di diritto interno e internazionale:

- Art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966) – diritto all'autodeterminazione dei popoli
- Art. 1, 2, 3, 32 e 38 della Costituzione Italiana (primato della persona e dei diritti sociali)
- Legge Sovrana N. 001/2026 "Istanza internazionale di legge sovrana" (Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato e Assemblea Sovrana del Popolo Veneto)
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)
- Dottrina del debito odioso (Corte Permanente di Arbitrato dell'Aia, 1923; Commissione ONU per il diritto internazionale)
- Stato di necessità ex art. 25 del Progetto della Commissione del Diritto Internazionale (sentenza CIG *Gabčíkovo-Nagymaros*, 1997)

PREAMBOLO DEL CERTIFICATO

Il presente Certificato di Credito Fiscale Sovrano (CCF) è emesso dall'Autorità di Autogoverno nell'esercizio della sovranità originaria, piena, esclusiva e inalienabile del Popolo. Esso costituisce **titolo di credito fiscale legittimo, esigibile e opponibile** a qualsiasi soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale, che operi nel territorio autodeterminato o intrattenga rapporti con esso.

Il CCF rompe la **dipendenza psicologica dalla scarsità artificiale** dimostrando che i mezzi di pagamento seguono le risorse reali e i bisogni umani, non il contrario. La moneta torna a essere un'**infrastruttura pubblica** al servizio della collettività, non una merce né un debito verso banche private.

Il presente titolo è finalizzato esclusivamente a garantire l'**esigibilità immediata dei diritti fondamentali** (salute, istruzione, lavoro, abitazione, ambiente sano, previdenza sociale) e a finanziare i **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** contro qualsiasi vincolo di austerità esterna, parametro di Maastricht, raccomandazione della BCE o procedura d'infrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE E GIURIDICHE

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Campo	Dettaglio
Titolo	Certificato di Credito Fiscale Sovrano (CCF)
Valore nominale di compensazione	CCF 1.000,00 (mille unità di credito fiscale)
Rapporto con l'Euro	1 CCF = 1 Euro ai fini della compensazione fiscale (garanzia pubblica al valore nominale)
Natura giuridica	Titolo fiduciario a circolazione locale, nazionale e internazionale (previa convenzione bilaterale). Non costituisce debito pubblico ai sensi del TFUE art. 126, Prot. n. 12, Reg. (CE) 479/2009.
Emissione	Deliberata dal Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato e dall'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto, senza vincoli di copertura in valuta estera.
Potere liberatorio	Pieno ed esclusivo per il pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali, tariffe di servizi pubblici, sanzioni amministrative e canoni verso tutte le amministrazioni aderenti.
Termine di utilizzo fiscale	A partire da 24 mesi dalla data di emissione (salvo diversa disposizione dell'Autorità di Autogoverno per situazioni di emergenza sociale).
Circolazione	Liberamente scambiabile tra soggetti privati, imprese, enti pubblici, banche e cooperative. Esente da imposta di bollo e ritenute alla fonte.
Convertibilità indiretta	Il possessore può cedere il titolo a terzi in cambio di Euro al tasso di mercato (senza alcun obbligo per l'emittente di convertirlo direttamente).
Estinzione	Annullamento contabile al momento della compensazione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'ente impositore aderente.

CLAUSOLE DI GARANZIA E DI TUTELA INTERNAZIONALE

1. Primato dei diritti umani

In caso di conflitto tra l'onorabilità del debito pubblico esterno e la garanzia dei diritti di cui al presente certificato, prevale il secondo. Nessun obbligo finanziario verso soggetti terzi (incluse sentenze arbitrali) può essere adempiuto a scapito dei Livelli Essenziali di Assistenza.

2. Clausola di debito odioso

La quota di debito pubblico corrispondente agli interessi usurari, speculativi o contratti contro l'interesse del popolo è dichiarata nulla e inesigibile. Il CCF non è in alcun modo subordinato al servizio di tale debito.

3. Stato di necessità e ordine pubblico sociale

La presente emissione è coperta dallo stato di necessità ex art. 25 del Progetto CDI. Essa

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

costituisce atto di autodifesa collettiva per scongiurare la violazione dei diritti umani da parte dei vincoli di bilancio esterni.

4. **Irrilevanza della classificazione esterna**

Né la Banca Centrale Europea, né la Banca d'Italia, né Eurostat, né le agenzie di rating possono limitare, sanzionare o riclassificare il presente certificato come debito pubblico, trattandosi di atto di sovranità popolare non delegato ai trattati.

NOTIFICA INTERNAZIONALE E DESTINATARI

Il presente certificato, in quanto strumento esecutivo della Legge Sovrana N. 001/2026, è notificato ai seguenti soggetti di diritto internazionale e sovranazionale, i quali sono invitati a prenderne atto e a astenersi da qualsiasi azione coercitiva volta a impedirne la circolazione o la compensazione:

- Segretario Generale delle Nazioni Unite (depositario ai sensi dell'art. 102 Carta ONU)
- Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR)
- Consiglio dei Diritti Umani (UNHRC) – procedura 1503
- Comitato ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR)
- Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)
- Corte Penale Internazionale (ICC)
- Presidente della Commissione Europea
- Presidente della Banca Centrale Europea (BCE)
- Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale (FMI)
- Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)
- Club di Parigi e Club di Londra
- Presidente della Repubblica Italiana
- Corte Costituzionale Italiana
- Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea

DATI DI EMISSIONE E FIRME

Numero di serie: SV-2026-XXXX-001 (rilasciato in forma digitale su registro pubblico distribuito)

Data di emissione: 8 Maggio 2026

Luogo di emissione: Territorio Autodeterminato dei Popoli Italiano e Veneto

Validità temporale: A tempo indeterminato fino all'utilizzo fiscale; l'obbligo di accettazione da parte delle amministrazioni aderenti non decade.

Autorità emittente:

----- ~ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI
S.E. Mariano Zancarli
presidenteparlamento@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Per l'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Commissione Popolare per l'Audit del Debito
S.E. Franco Paluan

Firma

Testimone dei diritti umani:

Osservatore indipendente designato dalla Commissione Popolare per l'Audit del Debito

Avvertenza finale:

Chiunque rifiuti, ostacoli o sanzioni l'uso del presente CCF per il pagamento di tributi o servizi pubblici in ambito territoriale autodeterminato viola la Legge Sovrana N. 001/2026 e si espone a responsabilità erariale, nonché a denuncia dinanzi alla Corte Penale Internazionale per crimine contro l'umanità qualora ne derivi la lesione di diritti essenziali.

Il presente certificato non è una promessa di pagamento in Euro, ma uno strumento di liberazione fiscale sovrana. La sua accettazione è garanzia di funzionamento della democrazia economica.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

MODULO DI RICHIESTA CCF

e **ATTO DI IMPUTAZIONE FORMALE**
allo Stato Italiano e all'Unione Europea

(Ai sensi della Legge Sovrana N. 001/2026 – Art. 6 e ss., e del diritto all'autodeterminazione economica)

SEZIONE 1 – RICHIEDENTE (persona fisica, impresa, ente, comunità)

Campo	Dati
Cognome e Nome / Ragione Sociale	_____
Codice Fiscale / Partita IVA	_____
Residenza / Sede legale	_____
Territorio di autodeterminazione (comune, regione, comunità)	_____
Indirizzo PEC / email per notifiche	_____
Telefono	_____

SEZIONE 2 – OGGETTO DELLA RICHIESTA

Il/La sottoscritto/a **richiede l'emissione di Certificati di Credito Fiscale Sovrani (CCF)** per il seguente importo e finalità (barrare e specificare):

Compensazione fiscale di debiti tributari / contributivi / tariffari verso pubbliche amministrazioni aderenti, per l'importo di: **€/CCF** _____

Finanziamento di diritti essenziali lesi (specificare):

- salute (LEA non garantiti)
- istruzione
- lavoro / reddito
- abitazione
- previdenza sociale

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- altro: _____

Attivazione di lavoro o servizio pubblico non finanziato per mancanza di liquidità (descrivere):

Altro (specificare): _____

Importo totale richiesto in CCF (valore nominale 1:1 con Euro per compensazione fiscale):
 _____ CCF (in cifre e lettere)

SEZIONE 3 – MOTIVAZIONE E PRESUPPOSTI DI DIRITTO

Il/La richiedente dichiara che la presente richiesta si fonda sui seguenti presupposti (barrare e integrare):

- Violazione dei diritti umani da parte dei vincoli di bilancio esterni** (austerità, parametri di Maastricht, raccomandazioni BCE, procedura d'infrazione) che impediscono allo Stato Italiano e/o agli enti locali di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.
- Insostenibilità del debito pubblico** e natura odiosa di quota di esso (usura, speculazione, salvataggi bancari, debito contratto contro l'interesse del popolo).
- Stato di necessità** ex art. 25 del Progetto della Commissione del Diritto Internazionale: la mancata emissione di CCF comporterebbe un danno grave e imminente ai diritti fondamentali del richiedente o della comunità.
- Esercizio del diritto all'autodeterminazione economica** sancito dall'Art. 1 del Patto ONU 1966 e dalla Risoluzione ONU 1803 (XVII) 1962.
- Rottura della dipendenza psicologica dalla scarsità artificiale:** esistono risorse reali (personale, strutture, materie prime) che possono essere attivate tramite CCF senza creare debito aggiuntivo.

Descrizione dettagliata delle circostanze di fatto che giustificano la richiesta (allegare eventuale documentazione):

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

SEZIONE 4 – ATTO DI IMPUTAZIONE FORMALE

allo Stato Italiano e all'Unione Europea

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della Legge Sovrana N. 001/2026 e del diritto internazionale, **IMPUTA FORMALMENTE** allo Stato Italiano e all'Unione Europea (incluse le sue istituzioni: Commissione europea, BCE, MES, Eurogruppo, Corte di Giustizia UE) le seguenti responsabilità:

4.1 – Nei confronti dello Stato Italiano

1. **Violazione continuata dei diritti umani** (ex art. 2, 3, 32, 38 Cost.; art. 2, 3, 8 CEDU; art. 11 e 12 ICESCR) per aver subordinato l'erogazione di servizi essenziali ai vincoli di bilancio europei, riducendo i LEA al di sotto dei minimi inviolabili.
2. **Mancata attivazione degli strumenti di autodifesa** (stato di necessità, disapplicazione dei trattati lesivi) nonostante la chiara incompatibilità tra parametri di Maastricht e diritti fondamentali.
3. **Corresponsabilità nella creazione di debito odioso** per aver accettato prestiti, derivati, swap e salvataggi bancari contrari all'interesse della popolazione.

4.2 – Nei confronti dell'Unione Europea

1. **Imposizione di un sistema monetario-debito** (moneta emessa a titolo di prestito dalla BCE) che viola il diritto dei popoli a disporre delle proprie risorse (Art. 1 Patti ONU 1966).
2. **Adozione di atti normativi e raccomandazioni** (Patto di Stabilità, Fiscal Compact, governance della BCE) che hanno causato direttamente la riduzione delle prestazioni sociali, configurando un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 3 CEDU.
3. **Rifiuto di riconoscere la dottrina del debito odioso** e di attivare una procedura di audit indipendente del debito degli Stati membri.
4. **Pregiudizio attuale e imminente** al diritto alla vita, alla salute e al tenore di vita del richiedente e della comunità di appartenenza.

4.3 – Conseguenze giuridiche dell'imputazione

Il presente atto costituisce **notifica formale** ai sensi dell'art. 8 della Legge Sovrana N. 001/2026. Lo Stato Italiano e l'Unione Europea sono invitati a:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Cessare immediatamente** qualsiasi azione coercitiva (procedura d'infrazione, multe, sospensione fondi, blocco dei pagamenti) volta a impedire l'emissione o l'uso dei CCF;
- **Riconoscere la legittimità** della moneta fiscale come strumento di protezione dei diritti umani;
- **Avviare un negoziato** per la ristrutturazione del debito odioso e per la modifica dei trattati nella parte in cui violano lo jus cogens.

Decorso inutilmente il termine di **60 giorni** dalla ricezione del presente atto, il richiedente si riserva di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale.

SEZIONE 5 – DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali per falsa dichiarazione (ai sensi dell'ordinamento interno e internazionale):

1. Che le informazioni e i documenti allegati corrispondono al vero.
2. Di agire in piena autonomia e consapevolezza, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione.
3. Di aver preso visione della Legge Sovrana N. 001/2026 e di accettarne i principi.
4. Di sollevare l'Autorità emittente dei CCF da qualsiasi responsabilità verso terzi per l'uso del presente certificato, in quanto atto coperto dallo stato di necessità.
5. Di impegnarsi a utilizzare i CCF richiesti esclusivamente per le finalità dichiarate.

Luogo e data: _____, lì _____ / _____ / 2026

Firma del richiedente

SEZIONE 6 – PER L'UFFICIO DI EMISSIONE (Autorità di Autogoverno)

Protocollo n.	CCF/2026/_____
Data ricevimento	_____ / _____ / 2026
Importo CCF approvato	_____ CCF
Condizioni particolari	<input type="checkbox"/> nessuna <input type="checkbox"/> riduzione termine di utilizzo (mesi: __) <input type="checkbox"/> emissione frazionata

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Motivazione del diniego (se parziale o totale)	
---	--

Data emissione | _____ / _____ / 2026

Firma del Rappresentante dell'Autorità di Autogoverno | _____

Notifica eseguita a:

- Stato Italiano (PEC: presidenza@governo.it, ministroeconomia@pec.mef.gov.it)
- Commissione Europea (PEC: comm-nec@ec.europa.eu)
- BCE (notifica via raccomandata internazionale)
- Altri (specificare): _____

ALLEGATI CONSIGLIATI (da produrre a cura del richiedente)

- Copia di atti o provvedimenti che dimostrano la riduzione dei servizi essenziali (LEA).
- Eventuale documentazione medica, scolastica, lavorativa attestante il pregiudizio subito.
- Copia della denuncia già presentata alla Corte EDU o ad altre corti (se presente).
- Eventuale delibera di adesione alla Legge Sovrana N. 001/2026 da parte del comune/regione/associazione.

Istruzioni per l'invio:

Il modulo compilato e firmato va inviato in originale all'**Ufficio Centrale per l'Emissione dei CCF** (indirizzo PEC o fisico reso noto dal Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato) e contestualmente **per conoscenza** allo Stato Italiano (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia) e alla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.

Il modulo può essere utilizzato anche come **atto introduttivo** di una class action collettiva.

AVVISO LEGALE

al Portatore, alle Autorità Italiane ed Europee

----- ∩ -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Oggetto: Mancato riconoscimento del Certificato di Credito Fiscale Sovrano (CCF)

come violazione dei diritti inalienabili universali

Premessa

Il presente Certificato di Credito Fiscale Sovrano (CCF) è emesso nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione economica e fiscale, sancito dall'Art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966) e dalla Risoluzione ONU 1803 (XVII) del 1962, nonché dal principio di *jus cogens* che vieta di privare un popolo dei propri mezzi di sussistenza.

Lo Stato Italiano e le autorità dell'Unione Europea (Commissione europea, Banca Centrale Europea, Corte di Giustizia UE, Meccanismo Europeo di Stabilità, Eurogruppo) **possono decidere di non riconoscere il CCF**, in quanto tale strumento non è previsto dai trattati europei e dalle normative interne che attribuiscono alla BCE il monopolio dell'emissione monetaria e allo Stato il monopolio della riscossione fiscale in Euro.

Tuttavia, **tale mancato riconoscimento configura una violazione dei diritti inalienabili universali** per le ragioni giuridiche e fattuali di seguito esposte.

1. Il mancato riconoscimento viola il diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro

Il CCF è emesso esclusivamente per garantire i **Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)** e per attivare risorse reali (medici, infermieri, insegnanti, lavoratori) altrimenti inattivi per mancanza di liquidità imposta dai vincoli di bilancio.

- Lo Stato italiano e l'UE, rifiutando il CCF, **impediscono di fatto** l'erogazione di prestazioni sanitarie, l'apertura di scuole, l'assunzione di personale e il sostegno al reddito.
- Tale impedimento costituisce una **violazione diretta** degli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione Italiana, nonché degli artt. 11 e 12 del Patto ONU sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR).

Diritto violato: diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al lavoro (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, artt. 3, 21, 23, 26).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

2. Il mancato riconoscimento integra un trattamento inumano e degradante

La dottrina della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha più volte affermato che **la privazione di risorse essenziali per la sopravvivenza**, se sistematica e ingiustificata, può integrare un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, 2011; *Larios c. Italia*, 2012).

- L'imposizione di parametri di bilancio (3% deficit/PIL, pareggio di bilancio) che costringono a tagliare sanità, istruzione e pensioni, accompagnata dal **rifiuto di accettare strumenti alternativi come il CCF**, aggrava la violazione.
- Il mancato riconoscimento del CCF diventa così un **mezzo di austerità forzata** che sacrifica i diritti umani sull'altare della disciplina finanziaria.

Diritto violato: art. 3 CEDU, art. 4 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (divieto di torture e trattamenti inumani o degradanti).

3. Il mancato riconoscimento nega il diritto all'autodeterminazione dei popoli

L'autodeterminazione economica, secondo la prassi ONU, include il diritto di un popolo di **scegliere il proprio sistema monetario e fiscale** nella misura necessaria a garantire la propria sopravvivenza e sviluppo (Risoluzione ONU 2625, XXV).

- Rifiutare il CCF significa **impedire al popolo autodeterminato di disporre delle proprie risorse**, obbligandolo a rimanere prigioniero di una moneta-debito emessa da una banca centrale indipendente che non ha alcun obbligo di solidarietà sociale.
- Ciò contrasta con l'art. 1 comune ai due Patti ONU del 1966, che riconosce ai popoli il diritto di "perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale".

Diritto violato: diritto all'autodeterminazione (jus cogens).

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Il mancato riconoscimento contribuisce alla perpetuazione del debito odioso

Parte del debito pubblico italiano deriva da interessi usurari, salvataggi bancari non consensuali, derivati speculativi e clausole che subordinano i diritti umani a parametri fiscali. Secondo la dottrina internazionale del **debito odioso** (Corte Permanente di Arbitrato, 1923; Commissione ONU per il diritto internazionale), tali obbligazioni sono nulle e inesigibili.

- Rifiutando il CCF – che serve a finanziare i diritti senza aumentare il debito – lo Stato italiano e l'UE **costringono il popolo a continuare a onorare un debito illecito**, sottraendo risorse alla sopravvivenza.
- In tal modo, essi si rendono **corresponsabili della violazione del principio di dignità umana**.

Diritto violato: divieto di riduzione in schiavitù per debiti (art. 4 CEDU), principio di dignità umana (Preambolo Carta ONU).

5. Conseguenze giuridiche del mancato riconoscimento

Il mancato riconoscimento del CCF da parte dello Stato Italiano o delle autorità europee:

1. **Non rende il CCF illegittimo** – la legittimità deriva dal diritto all'autodeterminazione e dallo stato di necessità, non dal consenso delle istituzioni esterne.
 2. **Esponde lo Stato Italiano e l'UE a responsabilità internazionale** dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, alla Corte Penale Internazionale (crimini contro l'umanità per privazione sistematica di diritti essenziali) e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
 3. **Costituisce un atto ostile** ai sensi della Dichiarazione ONU sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli (1970), legittimando misure di autotutela da parte delle comunità autodeterminate, inclusa la **resistenza fiscale** e la **disapplicazione dei trattati** nella parte lesiva.
-

6. Invito formale

Lo Stato Italiano e le autorità dell'Unione Europea sono formalmente invitati a:

- **Riconoscere il CCF** come strumento legittimo di protezione dei diritti umani, almeno in via transitoria e per finalità sociali essenziali.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- **Astenersi da qualsiasi azione coercitiva** (sanzioni, multe, procedure d'infrazione, blocco di fondi, sequestri) nei confronti dei soggetti che emettono, utilizzano o accettano il CCF.
- **Avviare un tavolo di confronto** per la riforma dei trattati europei nella parte in cui impediscono agli Stati membri di adottare misure di emergenza monetaria e fiscale a tutela dei diritti umani.

In mancanza di tali atti entro **60 giorni** dalla ricezione del presente avviso, i firmatari e i portatori del CCF si riservano di adire le competenti giurisdizioni internazionali e di attivare tutte le forme di autodifesa collettiva consentite dal diritto internazionale.

Data: 8 Maggio 2026

Luogo: Territorio Autodeterminato dei Popoli Italiano e Veneto

Firmatari dell'Avviso:

Per il Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI
S.E. Mariano Zancarli
presidenteparlamento@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Per l'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

Commissione Popolare per l'Audit del Debito
S.E. Franco Paluan

Firma

Il presente avviso è notificato, ai sensi dell'Art. 8 della Legge Sovrana N. 001/2026, a:
 Presidente della Repubblica Italiana, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia, Corte Costituzionale, Presidente della Commissione Europea, Presidente della BCE, Presidente dell'Eurogruppo, Direttore Generale del FMI, Segretario Generale delle Nazioni Unite, Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Corte Internazionale di Giustizia.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Nota per il portatore del CCF:

Il presente avviso costituisce parte integrante del Certificato. In caso di contestazione o rifiuto del CCF da parte di un funzionario pubblico italiano o europeo, si invita a esibire questo avviso e a registrare il nome, l'ente e le motivazioni del rifiuto per eventuali successive azioni legali internazionali.

Versione 1 – Modulo autonomo staccabile (da allegare fisicamente al CCF)

Formato: Una pagina (A5 o A4 tagliabile lungo la linea tratteggiata)

Uso: Da consegnare insieme al Certificato di Credito Fiscale Sovrano (CCF) a chiunque ne contesti l'uso, e da esibire a funzionari pubblici o autorità.

| (linea di taglio -----) |

MODULO AVVISO LEGALE – ALLEGATO AL CCF

Ai sensi della Legge Sovrana N. 001/2026 (Art. 8)

Oggetto: Le autorità italiane ed europee possono non riconoscere il CCF, ma tale rifiuto viola i **diritti inalienabili universali**.

1. Violazione del diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro

Il CCF finanzia i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Rifiutarlo impedisce cure, scuole e lavoro → viola artt. 3, 21, 23, 26 Dichiarazione Universale Diritti Umani e artt. 11-12 ICESCR.

2. Trattamento inumano e degradante

L'austerità imposta + rifiuto di strumenti alternativi come il CCF integra una violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 Carta UE (giurisprudenza CEDU: *M.S.S. c. Belgio, Larios c. Italia*).

3. Negazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli (jus cogens)

Il popolo ha diritto di scegliere il proprio sistema monetario per la sopravvivenza (Risoluzione ONU 2625, art. 1 Patti ONU 1966). Il rifiuto del CCF lo impedisce.

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

4. Perpetuazione del debito odioso

Il CCF evita nuovo debito. Rifiutarlo costringe a onorare interessi usurari e salvataggi bancari illegittimi → viola il principio di dignità umana e l'art. 4 CEDU (divieto di schiavitù per debiti).

Conseguenze giuridiche del mancato riconoscimento:

- Il CCF rimane legittimo (autodeterminazione + stato di necessità).
- Lo Stato italiano e l'UE incorrono in responsabilità internazionale (CIG, CPI, CEDU).
- Le comunità autodeterminate possono attivare l'autotutela (resistenza fiscale, disapplicazione dei trattati lesivi).

Invito formale:

Riconoscere il CCF perlomeno per finalità sociali essenziali. Astenersi da azioni coercitive (sanzioni, multe, sequestri). Avviare negoziato per riforma dei trattati.

Notifica effettuata il 8 maggio 2026 a: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro Economia, Corte Costituzionale, Presidente Commissione UE, Presidente BCE, Presidente Eurogruppo, FMI, Segretario Generale ONU, OHCHR, CEDU, CIG.

Data: 8 maggio 2026

Firmatari: Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato – Assemblea Sovrana del Popolo Veneto – Commissione Popolare per l'Audit del Debito

| (linea di taglio -----) |

(Il modulo può essere piegato e allegato al certificato, oppure esposto sul retro dello stesso.)

🔊 **Versione 2 – Sintetica per esposizione pubblica (max 500 caratteri)**

Da affiggere, distribuire o esporre in luoghi pubblici (ambulatori, scuole, uffici comunali, sedi di autogoverno).

AVVISO PUBBLICO

Stato italiano e autorità UE possono **non riconoscere il CCF** (Certificato di Credito Fiscale Sovrano). Ma quel rifiuto **viola i diritti umani universali**:

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

- Diritto alla salute, istruzione, lavoro
- Divieto di trattamenti inumani (art. 3 CEDU)
- Diritto all'autodeterminazione economica (ONU)
- Perpetuazione del debito odioso.

Il CCF è legittimo per autodifesa sociale.

Il rifiuto espone Italia e UE a responsabilità internazionale.

L'uomo prima dei parametri contabili.

(Legge Sovrana n. 001/2026 – allegato informativo)

Per il Parlamento del Popolo Italiano Autodeterminato

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI

S.E. Mariano Zancarli

presidenteparlamento@comitatoliberazioneitaliano.org



Firma e Sigillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariano Zancarli".

Per l'Assemblea Sovrana del Popolo Veneto

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Giavoni".

Commissione Popolare per l'Audit del Debito

S.E. Franco Paluan

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Paluan".

Venezia, 08 maggio 2026

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Registrato File

ISTANZA INT.LE E ISTITUZIONE CERTIFICATO DI CREDITO FISCALE CCF

14/05/2026 18:07:49

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

ISTANZA INT.LE E ISTITUZIONE CERTIFICATO DI CREDITO FISCALE CCF, SHA256:
aadeea98b485194718abdf40914097f2cfd580bd2a3f550dc833d7a968fcddb2

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

----- ° -----

Stato Veneto in Autodeterminazione

Venezia, Palazzo Ducale

statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org